

XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 175 ALLEGATO
2 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 180
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2

(*Seguito dell'esame e conclusione*) 177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 178

Pagina 190

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

**(Vendita e somministrazione di bevande
alcoliche in aree pubbliche).**

1. L'articolo 14-bis, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, è così sostituito:

« 2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, nonché per la vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle pertinenti discipline di settore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate ».

7. 025. Il Relatore.

(Approvato)